



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 283 DI DATA 13 Giugno 2024

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Azienda speciale per l'igiene ambientale (ASIA)
- stabilimento di Lavis (TN), via G. di Vittorio, 84. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LAB

Il Dirigente Settore aut.cont.
f.to ing. Gabriele Rampanelli

Costituiscono parte integrante del presente atto:

- 1 Testo originale provvedimento
- 2 Allegato 1 - Emissioni in atmosfera
- 3 Allegato 2 - Scarichi idrici
- 4 Allegato 3 - Rifiuti
- 5 Allegato 4 - Raccomandazioni
- 6 Allegato 5 - Planimetria Generale Reti di scaric
- 7 Allegato 6 - Stato di Progetto - Planimetria Generale Stoccaggio Rifiuti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 185 di data 28 marzo 2023, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta Azienda speciale per l'igiene ambientale (ASIA), con sede legale in Lavis (TN), via G di Vittorio, 84 (di seguito Ditta) relativa allo stabilimento ivi situato, la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (di seguito T.U.L.P.) e dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) autorizzazione per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (in seguito Regolamento), il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

vista la domanda trasmessa dalla Ditta in data 15 novembre 2023 (ns. prot. n. 852761), regolarizzata in data 20 novembre 2023 (ns. prot. n. 867161 del 21 novembre 2023), in data 18 marzo 2024 (ns. prot. n. 217205 del 19 marzo 2024) ed in data 19 aprile 2024 (ns. prot. n. 309681 del 22 aprile 2024), volta ad ottenere la modifica – reputata come sostanziale – della suddetta determinazione n. 185 di data 28 marzo 2023, tesa in particolare a modificare l'autorizzazione ordinaria in materia di rifiuti compresa nell'AUT;

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento **si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT**;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1673 del 13 ottobre 2017 con la quale lo stabilimento in parola è stato sottoposto al procedimento coordinato di localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti e di verifica di assoggettamento a VIA;

considerato che nella suddetta deliberazione viene disposto al punto 5), lettera b), la seguente condizione di carattere gestionale: *“nel piazzale est, possono essere parcheggiati i mezzi e depositati solo i container vuoti, considerata l'assenza di presidi idonei per la raccolta e il successivo trattamento delle acque”*;

dato atto che tra le richieste di modifica presentate in sede di istanza vi è quella di riservare una parte del sopra menzionato piazzale ad una nuova “Zona A2”, dedicata al deposito di container pieni e chiusi per le attività di stoccaggio (operazioni R13 e D15) con eventuale raggruppamento ai fini dell'avvio al recupero (operazione R12) di rifiuti non pericolosi, senza effettuare operazioni di trasbordo rifiuti e senza modificare né la capacità massima di stoccaggio istantaneo né i quantitativi totali gestiti annualmente;

dato atto che con nota di data 1 dicembre 2023 (ns. prot. n. 896682) è stata comunicata alla Ditta la necessità di avviare un procedimento di modifica della localizzazione preventivamente all'attivazione del procedimento di rilascio dell'AUT,

viste le integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 18 marzo 2024 (ns. prot. n. 217205 del 19 marzo 2024) con le quali, tra le altre cose:

- fa presente che il piazzale Est – dove ricadrebbe la nuova zona A2 – è dotato di presidi idonei al trattamento delle acque meteoriche incidenti già autorizzati dal Comune di Lavis (TN) con provvedimento n. 13945 di data 15 novembre 2011 per lo scarico a dispersione in suolo;
- presenta domanda di modifica della suddetta autorizzazione al fine di allacciarsi alla pubblica fognatura di tipo bianco;

considerato che la modalità di stoccaggio (contenitori chiusi) e di gestione (assenza di operazioni di trasbordo) dei rifiuti richiesta per la nuova “zona A2” sul piazzale Est non comporterà un contatto diretto dei rifiuti con le acque piovane;

ritenuto pertanto che le suddette acque siano meteoriche e non assimilabili ad acque reflue industriali per le quali sarebbe necessaria l'applicazione di quanto previsto dall'art. 18-bis del T.U.L.P. e dalla delibera di Giunta provinciale 1239 del 26 luglio 2021 e la loro inclusione nel provvedimento di AUT in oggetto;

dato atto che con la richiesta di regolarizzazione della domanda di data 9 aprile 2024 (ns. prot. n. 270774) è stato quindi chiesto *“a codesta rispettabile Ditta di revocare la propria richiesta di rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di tipo bianco derivanti dalla nuova “zona A2” nel piazzale Est e, considerato che come riportato nelle suddette integrazioni di data 18 marzo 2024 “i presidi idonei al trattamento delle acque meteoriche incidenti sono presenti e sono stati autorizzati dal Comune di Lavis in data 15.11.2011 n. 13945”, di interfacciarsi direttamente con l'amministrazione comunale ed il Gestore dei servizi di rete per l'adozione diretta dei provvedimenti di competenza”*;

sentita per le vie brevi l'U.O. Rifiuti e bonifica dei siti inquinati di codesto Settore che ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità della modifica richiesta con quanto espresso nella suddetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1673 del 13 ottobre 2017;

ritenuto pertanto non necessario avviare un procedimento di modifica della localizzazione;

preso atto che tra le richieste di modifica avanzate dalla Ditta vi è anche la possibilità di poter stoccare la plastica (codice CER 20.01.39) anche in cumuli in “zona A” – area scoperta e per la quale è vigente esclusivamente un'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche –;

considerato che con la suddetta nota di data 9 aprile 2024 (ns. prot. n. 270774) è stata richiesta alla Ditta la presentazione:

- di un progetto volto ad individuare una configurazione della rete di scarico in grado di gestire, secondo le indicazioni dell'articolo 18-bis del T.U.L.P., le acque reflue industriali di prima pioggia e lavaggio dell'area della “zona A” che si intende adibire a stoccaggio della plastica in cumulo;
- di una domanda di rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di tipo bianco derivanti dalla suddetta area, al fine del rilascio dell'atto di assenso da parte del comune da ricomprendere necessariamente in AUT;

vista la nota trasmessa in data 19 aprile 2024 (ns. prot. n. 309681 del 22 aprile 2024) con la quale la Ditta chiede, in alternativa, l'inserimento del suddetto codice CER 20.01.39 – con stoccaggio anche in cumuli – nella “zona A1” (coperta) per una volumetria max di 30 m³;

ritenuta pertanto non più necessaria la presentazione di quanto richiesto con la nota di data 9 aprile 2024 (ns. prot. n. 270774) e di poter avviare il procedimento;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 29 aprile 2024 (ns. prot. n. 324545) e la contestuale richiesta:

- all'Agenzia per la depurazione di esprimere il proprio parere **entro 30 giorni** dalla data di ricezione dell'ultima regolarizzazione della domanda di data 19 aprile 2024 e di trasmetterlo al Comune di Lavis (TN) e al gestore locale dei servizi di rete (A.I.R. S.p.A.) al fine dell'espressione dell'atto di assenso a ricomprendere nell'AUT l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria di tipo nero di acque reflue industriali;
- al Comune di Lavis (TN) di trasmettere il suddetto atto di assenso **entro 45 giorni** dalla data di ricezione dell'ultima regolarizzazione della domanda di data 19 aprile 2024;

considerato che con il suddetto avvio di procedimento di data 29 aprile 2024 è stato inoltre:

- comunicato alle amministrazioni che *“Nel caso in cui, quanto sopra richiesto non dovesse pervenire nei termini indicati, il Settore Autorizzazioni e controlli procederà al rilascio dell'AUT comprendendo nella stessa l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura nera rinnovandola per ulteriori 15 anni, secondo le prescrizioni già stabilite nella determinazione del Dirigente del Settore Autorizzazioni e controlli n. 185 di data 28 marzo 2023”*;
- informato il Comune *“che la Ditta, in sede di istanza, ha allegato anche l'autocertificazione sulla previsione di impatto acustico relativamente al rispetto dei limiti di legge e di zonizzazione acustica comunale, in considerazione della valutazione di impatto acustico composta da una campagna di misure fonometriche effettuate in campo ed una relazione tecnica, già trasmessa al Comune di Lavis (TN) ed allo scrivente Settore in data 18 febbraio 2022 (ns. prot. n. 124554) ed allegata nuovamente alla domanda in parola”*;

preso atto che dalle amministrazioni coinvolte non è pervenuto alcun parere o atto di competenza, neppure dopo il termine previsto e indicato nella comunicazione di avvio procedimento;

ritenuto pertanto di poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria di tipo nero **secondo le prescrizioni già stabilite nella propria determinazione n. 185 di data 28 marzo 2023**, come già espresso nella comunicazione di avvio procedimento;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa dalla Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;

considerato che il presente provvedimento di AUT sostituisce la propria determinazione n. 185 di data 28 marzo 2023;

dato atto che resta in capo al Comune di Lavis (TN), proprietario della rete di pubblica fognatura nella quale sono recapitate le acque reflue industriali di ASIA, ed a A.I.R. S.p.A., la competenza in ordine all'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero ed alla verifica della regolarità della relativa posizione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT e successive regolarizzazioni/integrazioni dalla quale emerge che ulteriori modifiche richieste sono:

- inserimento del codice CER 02.01.04 (rifiuti plastici, ad esclusione degli imballaggi) nelle “zone A2” in cassoni pieni, coperti, senza effettuare operazioni di trasbordo e senza apportare alcuna modifica dei quantitativi gestiti;
- inserimento del codice CER 15.01.07 (imballaggi in vetro) nella “zona B” per le operazioni di riduzione volumetrica finalizzata alla razionalizzazione dei conferimenti agli impianti di recupero, senza modifica dei quantitativi già attualmente gestiti in quest’area;
- aggiunta della modalità di stoccaggio in cumulo nella “zona B” presidiata da impianto di depurazione di tipo biologico e chimico-fisico, prima dello scarico in pubblica fognatura di tipo nero, per tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli organici;

ritenuto doveroso ricordare che gli stoccaggi dei rifiuti nell’impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti; se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall’azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento (ceneri, inerti ecc.), dall’azione del vento;

viste le planimetrie trasmesse in allegato alla regolarizzazione di data 20 novembre 2023 (ns. prot. n. 867161 del 21 novembre 2023) denominate “*Planimetria Generale Reti di scarico*” e “*Stato di Progetto – Planimetria Generale Stoccaggio Rifiuti*” che si allegano alla presente determinazione come parti integranti e sostanziali (rispettivamente allegati 6 e 7);

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

considerato che lo stabilimento nell’area est ha funzione promiscua anche di Centro di Raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, gestito ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, funzionale allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, ripartita in “zona A” e “zona A1”;

considerato che l’art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 definisce il *Centro di raccolta*” come un’*“area presidiata ed allestita (...) per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento”*;

atteso che l’art. 1 del D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che i Centri di raccolta, comunali o intercomunali di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 sono costituiti da *“aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”*;

atteso altresì che l’art. 2, comma 4, del citato D.M. 8 aprile 2008 stabilisce che *“il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria I «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all’art. 8 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406”*, ora sostituito dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120;

considerato che dalla lettura coordinata degli articoli 1 e 2, comma 4, del D.M. 8 aprile 2008 si evince che la fattispecie del *“Centro di raccolta”* di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 non si configura come un impianto di stoccaggio provvisorio soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto l’attività di raccolta esercitata ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 all’interno del Centro integrato in questione, essendo esercitabile unicamente previa iscrizione all’Albo nazionale gestori

ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, non può essere amministrativamente ricompresa nella presente autorizzazione;

visto l'art. 6, comma 3-bis, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, il quale stabilisce che “... *ai centri di raccolta materiali comunali o sovracomunali si applica la disciplina stabilita dalle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) (ora lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Il medesimo regime derivante dalle precitate disposizioni statali può essere applicato, su richiesta dei soggetti interessati, anche con riguardo ai centri di raccolta materiali presenti all'interno dei centri di raccolta zonale, ove ciò sia ritenuto compatibile dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in sede di rilascio dell'autorizzazione o dell'aggiornamento della stessa relativa al centro di raccolta zonale*”;

viste a tale proposito le circolari di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti (in seguito *Circolari*), con le quali sono state fornite ai gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti le indicazioni per l'applicazione delle disposizioni introdotte con la L.P. 3 marzo 2010, n. 4, ed in particolare in merito alle modifiche dell'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

vista la circolare a firma del Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali di data 29 maggio 2015, prot. n. 437/ALBO/PRES, con la quale è stata comunicata l'interpretazione da parte del Comitato nazionale dell'Albo secondo cui “*l'impresa che intende trasportare ai centri di raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l'obbligo di iscrizione nella categoria 2-bis di cui al DM 120/2014*”;

ritenuto opportuno a tale proposito non confermare, in via cautelativa e in attesa di ulteriori chiarimenti in merito, le indicazioni contenute al punto 4 della suddetta circolare di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, per quanto attiene specificatamente l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali da parte delle imprese e enti che conferiscono i propri rifiuti non pericolosi ai centri di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152 del 2006;

viste le integrazioni pervenute in data 13 marzo 2023 (ns. prot. n. 203949 del 14 marzo 2023) con le quali la Ditta, tra le altre cose, comunica:

- che la presenza del rifiuto identificato dal codice CER 20.03.03 (ghiaino da spazzamento) sarà recapitato nel Centro da mezzi ed operatori di ASIA in cassoni – container chiusi a cura dei produttori stessi, pertanto ASIA gestirà unicamente le operazioni di raggruppamento per il conferimento alla destinazione finale e tale gestione non causerà emissioni diffuse;
- di voler stralciare le operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti che erano state richieste nell'area B;
- di voler continuare a mantenere nella zona C:
 - la riduzione volumetrica del rifiuto secco indifferenziato identificato dal codice CER 20.03.01 per il successivo conferimento ad impianto di smaltimento;
 - la cernita del rifiuto secco indifferenziato identificato dal codice CER 20.03.01 esclusivamente di provenienza dai rifugi alpini lungo le piste da sci e dalle aree di sosta autostradali non presidiate e dei rifiuti urbani costituiti da plastica ed identificati dal codice CER 20.01.39;
 - la selezione manuale spinta degli imballaggi misti identificati dal codice CER 15.01.06;

viste le integrazioni trasmesse da ASIA con nota di data 10 dicembre 2019, prot. n. 2019/G/0247 (ns. prot. n. 797506 di data 11 dicembre 2019), indirizzata anche ad ADEP, ad A.I.R. S.p.A. ed al Comune di Lavis per competenza, dalla quale si rileva che:

- a) l'area del distributore carburante è presidiata da una canaletta grigliata in grado di raccogliere eventuali sversamenti accidentali; essa convoglia i reflui all'impianto di disoleazione dedicato, nel quale confluiscono altresì i reflui provenienti sia dall'adiacente officina che dal settore interno al capannone identificato come “zona C”;

- b) i reflui provenienti dall'adiacente officina e dalla "zona C" sono costituiti esclusivamente da eventuale acqua meteorica o neve sgrondante dagli automezzi che vi entrano;
- c) a valle del predetto disoleatore a presidio dell'area del distributore carburante, dell'officina e della "zona C" e prima della confluenza con la rete degli scarichi domestici e con quella proveniente dagli altri settori del Centro integrato, verrà messo in opera un pozzetto per il prelievo dei campioni;
- d) non essendo possibile posizionare un contatore dei reflui scaricati a valle del predetto disoleatore e prima dell'allacciamento alla rete fognaria di tipo nero, è prevista la posa in opera di ulteriori canalette nell'intorno del distributore carburante per limitare l'area potenzialmente interessata dagli eventuali sversamenti accidentali (27,84 m²);
- e) le stesse considerazioni di cui alla precedente lettera b) possono essere fatte anche per quanto riguarda l'altra diramazione della rete interna di raccolta dei reflui, in particolare quella asservita alla "zona A1" e pertanto, data l'esiguità del refluio ivi producibile (1-2 m³/anno), risulta improponibile la messa in opera sia di un pozzetto per il prelievo di campioni che un totalizzatore di portata;

preso atto che **gli stoccaggi dei rifiuti pericolosi non saranno mai gestiti contemporaneamente, in modo che il quantitativo massimo istantaneo non superi mai le 50 t**, motivo per cui non si applica la disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare o raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali è destinato (recupero o smaltimento), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che **l'attività di *selezione* e di *selezione manuale spinta* che si effettua sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee e l'attività di riduzione volumetrica mediante compattazione o triturazione sono da intendersi ricomprese nelle operazioni di stoccaggio R13 e D15**, in quanto non viene modificata la natura intrinseca del rifiuto di partenza;

ritenuto che i rifiuti asportati dalla massa iniziale con l'attività di *selezione* e di *selezione manuale spinta* devono essere codificati tra i codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; in ogni caso essi devono intendersi prodotti da ASIA, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione comunale mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12 o di smaltimento D13;

preso atto che A.S.I.A. **non intende effettuare l'attività di *raggruppamento* di rifiuti pericolosi**;

atteso che tutte le operazioni sopra definite e di seguito, eventualmente indicate anche con il termine generico *pretrattamento*, devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

ritenuto di dover precisare, in particolare, che al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, le operazioni di *raggruppamento* devono avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
- il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
- l'impianto di destinazione per il recupero o lo smaltimento deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;

- **il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;**

ritenuto opportuno dettagliare le attività di *cernita* (operazione di recupero R12) autorizzate presso l'impianto come di seguito elencate:

- sul rifiuto urbano classificato come “*plastica*” (codice CER 20.01.39) l'operazione consiste nella separazione delle diverse tipologie merceologiche plastiche, **le quali mantengono lo stesso codice CER di origine**; detta attività è ammissibile nell'ambito dell'esercizio del servizio pubblico svolto da ASIA, in quanto finalizzata esclusivamente alla suddivisione dello stesso rifiuto in diverse frazioni merceologiche di materie plastiche senza generare rifiuti codificati diversamente rispetto al rifiuto di partenza (CER 20.01.39);
- sui rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) provenienti esclusivamente dai rifugi alpini posti lungo le piste da sci e dalle aree di sosta autostradali non presidiate, l'operazione consiste nel separare le frazioni recuperabili, le quali assumono i codici CER attribuibili alle frazioni urbane da raccolta differenziata (es. 15.01.01 imballaggi in carta e cartone, 15.01.06 imballaggi in materiali misti, 20.01.01 carta e cartone, ...), mentre la frazione residua mantiene lo stesso codice CER di origine; detta attività si rende necessaria nell'ambito dell'esercizio del servizio pubblico svolto da ASIA in quanto, sia nel caso dei rifugi alpini, nei quali per problemi di spazio i rifiuti vengono collocati in un unico press-container, che nel caso delle aree di sosta autostradali, la raccolta dei rifiuti viene effettuata, per disposizioni normative (rispettivamente art. 78 del T.U.L.P. e art. 230, comma 1-bis, del D.Lgs. 152/2006), direttamente dai gestori dei suddetti esercizi/infrastrutture, i quali sono tenuti ad affidarli successivamente al gestore pubblico e pertanto non può essere effettuata a monte un'efficace raccolta differenziata dei rifiuti nei termini così come indicati nel D.Lgs. 152/2006;

vista la nota del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 23 ottobre 2015 (ns. prot. n. 543328), con la quale è stato inviato ai gestori dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti operanti sul territorio della provincia di Trento, tra i quali A.S.I.A., l'elenco descrittivo e la codifica delle operazioni di gestione dei rifiuti ammesse negli impianti pubblici di raccolta conformemente alle previsioni del Piano provinciale di gestione dei rifiuti e della relativa normativa di settore, alla luce degli approfondimenti giuridico-amministrativi promossi dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

ritenuto di poter confermare per il presente provvedimento le suddette attività di gestione dei rifiuti che si possono svolgere nell'insediamento in oggetto;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera già autorizzate provenienti dallo stabilimento in oggetto, le prescrizioni ed i sistemi di contenimento e mitigazione stabiliti nell'AUT oggetto di modifica;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto in particolare l'art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica (“*screening*”) di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale;

vista inoltre la nota del Dirigente dell'allora competente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che “*sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati*”;

considerato che, relativamente a quanto richiesto dalla Ditta con la domanda in esame, resta invariato il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato e i nuovi codici CER sono omogenei rispetto a quelli finora gestiti;

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda in esame non sia da assoggettare alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 recante ad oggetto *“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”*;

ritenuto doveroso rammentare che le attività esistenti di cui all'art. 2, comma 2, del suddetto Decreto devono adeguarsi alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato 1 del medesimo Decreto entro 5 anni dalla data della sua entrata in vigore;

considerato che ASIA. è un Consorzio-Azienda ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della L.P. 3/2006, costituito tra i Comuni di Albiano, Aldeno, Altavalle, Andalo, Cavedago, Cavedine, Cembra-Lisignago, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Garniga Terme, Giovo, Lavis, Lona-Lases, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Roveré della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terre d'Adige e Vallelaghi;

visto il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici e loro concessionari sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura della attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti di cui al presente provvedimento;

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1239 di data 26 luglio 2021, recante le disposizioni per la gestione delle *“Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne – disposizioni attuative dell'art. 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)”*;

ritenuto pertanto di poter procedere alla modifica sostanziale dell'AUT richiesta, attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 (*“Emissioni in atmosfera”*), 2 (*“Scarichi idrici”*) e 3 (*“Rifiuti”*) alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 4 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante “*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*”;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante “*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*”;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, “*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d’aggiornamento;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, e dell’art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Azienda speciale per l’igiene ambientale (in sigla ASIA), con sede legale in Lavis (TN), via G. di Vittorio, 84, di cui legale rappresentante è il sig. Scanzoni Ruggero, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato, che comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
 - d) comunicazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico, resa da ASIA con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi della semplificazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227;
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l'AUT rilasciata con la propria determinazione n. 185 di data 28 marzo 2023;
 - 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 (*"Emissioni in atmosfera"*), 2 (*"Scarichi idrici"*) e 3 (*"Rifiuti"*) alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
 - 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 4 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
 - 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
 - 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
 - 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
 - 8) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
 - 9) di avvertire che il Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione si riserva la facoltà di modificare le disposizioni di competenza qualora la natura o la quantità di liquame immesso nella rete fognaria sia causa di disfunzione dell'impianto di depurazione finale; inoltre l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nera può essere revocata e/o modificata qualora se ne ravvisasse l'esigenza, anche su richiesta motivata dell'ente gestore dell'impianto di depurazione finale;
 - 10) di rammentare al Comune di Lavis di contabilizzare tutti i reflui che vengono immessi nel collettore delle acque nere, comprese le eventuali acque piovane;

- 11) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 12) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 13) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti da caditoie stradali, da tetti, piazzali e cortili e da ogni altra superficie esterna dello stabilimento in oggetto, non riconducibili alle attività di cui al comma 2 dell'articolo 18 bis del T.U.L.P., non compresi nell'AUT e adottati dal Comune territorialmente competente, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque;
- 14) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 15) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 16) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 17) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale, al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, ad A.I.R. S.p.A., nonché, per conoscenza, al Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione ed al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 18) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 19) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni di competenza provinciale comprese nel presente provvedimento è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1A: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	Fonte emissiva	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
CENTRO INTEGRATO (6.113,5 t/anno)	D1 Stoccaggio rifiuti inerti da utenze domestiche e il codice CER 17.01.01 (7,5 m ³)	diffuse	Polveri totali	Pulizia aree pavimentate
	D2 Stoccaggio rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 CER 20.02.01 CER 20.03.02) (150 m ³)	diffuse	Ammoniaca Acido solfidrico Composti organici volatili Polveri totali	Confinamento in container coperti Tempo minimo di permanenza nell'area

Prescrizioni

- ASIA deve esercire l'impianto secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di inquinanti in atmosfera in forma diffusa;
- ASIA deve esercire l'impianto in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di AUT del 16 febbraio 2021 (ns. prot. n. 112640) nonché a quanto agli atti del Settore;
- durante la movimentazione dei materiali polverulenti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta;
- devono essere impiegati durante il trasporto del materiale polverulento dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- le aree soggette al transito dei veicoli, devono essere mantenute costantemente pulite ogni qualvolta lo si renda necessario mediante, al fine di evitare lo sviluppo di emissioni polverulente;
- la permanenza della frazione biodegradabile putrescibile dei rifiuti urbani (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) (CER 20.01.08), come anche gli altri rifiuti di analoga natura altamente putrescibile (es. rifiuti dei mercati (frazione organica)) (CER 20.03.02) **non può superare le 72 ore dal conferimento;**
- i container dei rifiuti urbani biodegradabili devono essere mantenuti costantemente chiusi, ad esclusione delle operazioni di carico/scarico.

ALLEGATO 2

Scarichi idrici

Autorizzazione rilasciata tramite atto di assenso del Comune di Lavis di data 18 dicembre 2019, prot. n. 30416 (ns. prot. n. 821270 del 19 dicembre 2019) integrato con il parere del Servizio Gestione degli Impianti dell'Agenzia per la Depurazione di data 21 febbraio 2022 (ns. prot. n. 128244), allo scarico in pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue industriali, costituite da acque di dilavamento (area distribuzione carburanti ed aree stoccaggio e cernita dei rifiuti), acque di lavaggio degli automezzi e dai reflui derivanti dal lavaggio dei cassonetti della raccolta dei rifiuti urbani (codice CER 16.10.02), previa depurazione di tipo biologico e chimico-fisico, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P..

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Lavis (TN) e di A.I.R. S.p.A.;
- b) La portata massima autorizzata di acque reflue industriali scaricata in pubblica fognatura di tipo nero è di 2.440 m³/anno e di 0,5 m³/ora;
- c) Lo scarico deve rispettare in ogni momento i seguenti limiti di accettabilità:
 - B.O.D.5: non superiore a 250 mg/l;
 - C.O.D.: non superiore a 500 mg/l;
 - grassi e oli animali e vegetali: non superiori a 40 mg/l;
 - tensioattivi: non superiori a 4 mg/l;
 - colore: non percettibile con diluizione 1:40;tutti gli altri parametri dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla tabella G allegata al T.U.L.P.; la tabella è inoltre integrata con gli altri parametri considerati nella tabella D, i quali si applicano nei valori riportati nella stessa tabella ad esclusione dei parametri 48, 50, 51, 52 e 53;
- d) **deve essere eseguita un'analisi annuale dei seguenti parametri: B.O.D. 5 – C.O.D. – Grassi e oli animali e vegetali – Tensioattivi – Colore;**
- e) prima dello scarico in pubblica fognatura di tipo nero devono essere realizzati idonei punti di ispezione e di prelievo, tutti accessibili al personale addetto al controllo, al fine della verifica della rispondenza dello scarico ai limiti ammessi, resi accessibili al personale addetto al controllo, il quale è autorizzato a compiere all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che esso reputi necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- f) il sifone “Firenze” a confine di proprietà deve avere la tipologia e le caratteristiche stabilite dal regolamento comunale di fognatura;
- g) devono essere presenti idonei misuratori di portata per le acque provenienti dall'autolavaggio, in modo da poter verificare la corrispondenza con quanto dichiarato nel modulo della domanda di autorizzazione allo scarico ai punti “modalità di scarico” e nella “tabella relativa all'individuazione del luogo di scarico, nonché di tutte le acque scaricate dall'insediamento”.

ALLEGATO 3

Rifiuti

Autorizzazione ordinaria alla gestione dei rifiuti, **per un quantitativo complessivo massimo di 28.400 t/anno e una capacità istantanea massima di deposito di 2.199,6 m³**, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 3.1: Area CI-CR – operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER	CAPACITÀ Istantanea Deposito (m³)	TIPO DI STOCCAGGIO	LUOGO DI DEPOSITO
Rifiuti ingombranti	20 03 07	25	7	ZONA A (aree scoperte con sicurezze)
Legno	20 01 38	25		
Imballaggi in legno	15 01 03	50		
Segatura	03 01 05	25		
Plastica (PE, PET, PS)	20 01 39	50		
Vetro (lastre, bottiglie)	20 01 02	25		
Imballaggi in vetro	15 01 07	25		
Cemento	17 01 01	50		
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	17 01 07			
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	17 09 04			
Terre e rocce da giardini e parchi	20 02 02			
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08	60		
Rifiuti dei mercati (frazione organica)	20 03 02			
Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	20 02 01	30		
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	5	10 (cassonetti)	
Residui della pulizia stradale	20 03 03	25	7, 10 (cassonetti)	
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	25	7	
Imballaggi in materiali misti (imballaggi di fitofarmaci)	15 01 06			
Carta e cartone	20 01 01	25		
Imballaggi in cartone	15 01 01	25		
Metallo	20 01 40	25		
Imballaggi metallici	15 01 04			
Pneumatici fuori uso	16 01 03	40		
Imballaggi in plastica (nylon)	15 01 02	25		
Imballaggi in plastica (polistirolo)	15 01 02	50	2	
Imballaggi in plastica (tappi)	15 01 02	24	2	
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	1	2	
Altri materiali isolanti	17 06 03*	1	2	
RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 1 – FREDDO E CLIMA	20 01 23*	1	10 (sfusi)	
RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 2 – ALTRI GRANDI BIANCHI	20 01 36	1	10 (sfusi)	
RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 3 – TV/ MONITOR	20 01 35*	1	10 (gabbia)	

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER	CAPACITÀ Istantanea Deposito (m³)	TIPO DI STOCCAGGIO	LUOGO DI DEPOSITO
RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 4 – IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO	20 01 36	1	10 (gabbia)	
Metallo	20 01 40	4	10 (cassonetti)	
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	4	10 (cassonetti)	
Imballaggi in materiali compositi	15 01 05	2	10 (cassonetti)	
Ferro e acciaio	17 04 05	25	7	
Legno	17 02 01	25		
Plastica, gomma	19 12 04	25		
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	13 02 05*	5	8	ZONA A1 (aree coperte)
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 (es. oli minerali esausti)	20 01 26*			
Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	12 01 09*			
Oli sintetici per macchinari	12 01 10*			
Oli e grassi commestibili	20 01 25	5	1	
Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	02 01 08*	10	1	
Fitofarmaci residui	20 01 19*			
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	20	1	
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	20 01 28			
Rifiuti contenenti olio	16 07 08*			
Prodotti fotochimici	20 01 17*			
Sostanze alcaline (corrosivi)	20 01 15*			
Sostanze acide	20 01 14*			
Sostanze infiammabili-solventi	20 01 13*			
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati	15 02 02*	5	1	
Indumenti usati	20 01 10	40	7, 9	
Imballaggi in materia tessile	15 01 09	2	1, 2	
Prodotti tessili	20 01 11	2	2, 9	
Detergenti diversi da 200129	20 01 30	2	1, 2	
Batterie ed accumulatori al Pb, al Ni-Cd, Hg (pile)	20 01 33*	4	2	
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	20 01 34	8	2	
Batterie ed accumulatori al Pb, al Ni-Cd, Hg (accumulatori Pb)	20 01 33*	15	10 (cassoni)	
Batterie al Pb	16 06 01*			
Batterie nichel - cadmio	16 06 02*			
Imballaggi in materiali misti (toner)	15 01 06	8	1, 2	
Rifiuti toner esausti	20 03 99			
Toner per stampa esauriti	08 03 18			
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*	20 01 32	15	2	
Medicinali scaduti	20 01 31*			

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER	CAPACITÀ ISTANTANEA DEPOSITO (m ³)	TIPO DI STOCCAGGIO	LUOGO DI DEPOSITO
Filtri olio	16 01 07*	2	1	
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10*	30	1, 2	
Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose	15 01 11*	30	1, 2, 10 (cassa mobile)	
RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 1 – FREDDO E CLIMA 1. 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione 2. 1.2 Frigoriferi 3. 1.3 Congelatori 4. 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per refrigerazione, conservazione e deposito di alimenti 5. 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal D.M. Attività produttive 2 gennaio 2003	20 01 23*	40	7, 10 (gabbie, pallet)	
RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 2 – ALTRI GRANDI BIANCHI a) 1.5 Lavatrici. b) 1.6 Asciugatrici. c) 1.7 Lavastoviglie. d) 1.8 Apparecchi per la cottura e) 1.9 Stufe elettriche. f) 1.10 Piastre riscaldanti elettriche g) 1.11 Forni a microonde h) 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti. i) 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento. j) 1.14 Radiatori elettrici. k) 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani. l) 1.16 Ventilatori elettrici. m) 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria	20 01 36	40	7, 10 (gabbie , pallet)	
RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 3 – TV/ MONITOR	20 01 35*	25	7, 10 (gabbie , pallet)	

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER	CAPACITÀ ISTANTANEA DEPOSITO (m ³)	TIPO DI STOCCAGGIO	LUOGO DI DEPOSITO
RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 4 – IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO – 3.1.1 Mainframe; – 3.1.2 Minicomputer; – 3.1.3 Stampanti. – 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). – 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi). – 3.2.3 Notebook. – 3.2.4 Agende elettroniche. – 3.2.5 Stampanti. – 3.2.6 Copiatrici. – 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. – 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. – 3.2.9 Terminali e sistemi utenti. – 3.2.10 Fax. – 3.2.11 Telex. – 3.2.12 Telefoni. – 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. – 3.2.14 Telefoni senza filo. – 3.2.15 Telefoni cellulari. – 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. – 4.1 Apparecchi radio. – 4.2 Apparecchi televisivi. – 4.3 Videocamere – 4.4 Videoregistratori. – 4.4 Registratori hi-fi. – 4.6 Amplificatori audio. – 4.7 Strumenti musicali. – 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. – 5.1 Apparecchi di illuminazione. – Tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui all’All. 1 del D.M. 25/09/2005, n. 185.	20 01 36	40	7, 10 (gabbie , pallet)	
RAEE “domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 5 – SORGENTI LUMINOSE • 5.2 Tubi fluorescenti • 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte; • 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici; • 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.	20 01 21*	5	10 (contenitore specifico)	
Metallo	20 01 40	15	1, 2, 10 (cassa)	
Imballaggi metallici	15 01 04			
Rifiuti a base di gesso	17 08 02			
Altri materiali isolanti	17 06 03*			
Materiali isolanti	17 06 04			

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER	CAPACITÀ ISTANTANEA DEPOSITO (m ³)	TIPO DI STOCCAGGIO	LUOGO DI DEPOSITO
Estintori a polvere	16 03 04	10		
Estintori	16 05 04*	10		
Estintori a CO ₂ o Halon	16 05 05	10		
Estintori a schiuma	16 03 06	10		
Resine	19 09 05	5		
Polvere estinguente	16 05 09	10		
Legno	17 02 01	2		
Vetro	17 02 02	2		
Plastica	17 02 03	2		
Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose (traversine in legno)	17 02 04*	1		
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	17 03 02	1		
Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	17 03 03*	1		
Ferro e acciaio	17 04 05	4		
Rifiuti urbani non specificati altrimenti (rifiuti da esumazioni ed estumulazioni)	20 03 99	2		
plastica	16 01 19	2		
apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	16 02 11*	20		
apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	16 02 13*	20		
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	16 02 14*	20		
Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	15 02 03	5		
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	17 09 03*	4		
Altri acidi	06 01 06*	5		
Altri solventi e miscele di solventi	14 06 03*	5		
Emulsioni e soluzioni per macchinari non contenenti alogenati	12 01 09*	5		
Ceneri leggere prodotte da coincenerimento diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	10 01 07	5	1, 2	
Plastica (PE, PET, PS)	20 01 39	30	7, 9	
Imballaggi in plastica	15 01 02	25	7, 9	

⁽¹⁾ RAEE provenienti dai nuclei domestici: “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici” (Art. 4, c. 1, lett. l, del D.Lgs. 49/2014)

Tabella 3.2: altre aree del Centro Integrato (uso esclusivo di ASIA)

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER	CAPACITÀ Istantanea di Deposito (m³)	TIPO DI STOCCAGGIO	LUOGO DI DEPOSITO	OPERAZIONI AUTORIZZATE
Rifiuti ingombranti	20 03 07	150	7, 9, 10	ZONA B PIATTAFORMA SCOPERTA DI SCARICO E TRASFERIMENTO	STOCCAGGIO CON EVENTUALE SELEZIONE R13 – D15 E EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO AI FINI DELL'AVVIO A RECUPERO R12
Legno	20 01 38				
Imballaggi in legno	15 01 03				
Rifiuti della silvicoltura	02 01 07				
Legno da demolizioni e costruzioni	17 02 01				
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	03 01 05				
Plastica (PE, PET, PS)	20 01 39				
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08				
Rifiuti dei mercati (frazione organica)	20 03 02				
Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	02 03 01				
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	02 03 04				
Fanghi prodotti dal trattamento sul posto degli effluenti	02 03 05				
Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	02 06 01				
Rifiuti prodotti dalla distillazione delle bevande alcoliche	02 07 02				
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	02 07 04				
Rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	20 02 01				
Metallo	20 01 40				
Ferro e acciaio	17 04 05				
Imballaggi metallici	15 01 04				
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	17 09 04				
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	17 01 07				
Vetro	17 02 02				
Imballaggi in vetro	15 01 07				
Plastica	17 02 03				
Imballaggi in materiali misti	15 01 06				
Rifiuti misti da attività interna di selezione	19 12 12				
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01	100	7, 10 (scarico a terra e successivo trasferimento in container)	ZONA B1 PIATTAFORMA COPERTA DI SCARICO E TRASFERIMENTO	STOCCAGGIO CON EVENTUALE SELEZIONE R13 - D15
Rifiuti ingombranti	20 03 07				
Acque derivanti dal lavaggio fuori sito dei cassonetti	16 10 02	25	5	PIAZZOLA DI LAVAGGIO AUTOMEZZI E CASSONETTI	DEPOSITO PRELIMINARE D15
Imballaggi in materiali misti	15 01 06	150	7, 10	ZONA C IMPIANTO DI SELEZIONE	MESSA IN RISERVA CON SELEZIONE
Plastica	20 01 39				

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER	CAPACITÀ Istantanea di Deposito (m³)	TIPO DI STOCCAGGIO	LUOGO DI DEPOSITO	OPERAZIONI AUTORIZZATE
Plastica e gomma (da attività interna di selezione spinta)	19 12 04		(scarico a terra e successivo trasferimento in container)		SPINTA DEGLI IMBALLAGGI MISTI R13 CERNITA DELLA PLASTICA E DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI (COME INDICATI IN PREMessa)
Altri rifiuti (da attività interna di selezione spinta)	19 12 12				
Carta e cartone	20 01 01				
Imballaggi in carta	15 01 01				
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01				
Rifiuti ingombranti	20 03 07	650	7	ZONE A2 AREA DEPOSITO CONTAINER PIENI E CHIUSI IN PARTENZA	STOCCAGGIO R13 – D15 CON EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO AI FINI DELL'AVVIO A RECUPERO R12
Legno	20 01 38				
Imballaggi in legno	15 01 03				
Plastica (PE, PET, PS)	20 01 39				
Vetro (lastre, bottiglie)	20 01 02				
Imballaggi in vetro	15 01 07				
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	17 01 07				
Residui misti dell'attività di costruzione e demolizione	17 09 04				
Terre e rocce provenienti da giardini e parchi	20 02 02				
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	20 01 08				
Rifiuti dei mercati (frazione organica)	20 03 02				
Rifiuti biodegradabili (verde, sfalci e potature)	20 02 01				
Imballaggi in materiali misti	15 01 06				
Imballaggi in materiali misti (imballi fitofarmaci)	15 01 06				
Carta e cartone	20 01 01				
Imballaggi in cartone	15 01 01				
Metallo	20 01 40				
Imballaggi metallici	15 01 04				
Pneumatici fuori uso	16 01 03				
Imballaggi in plastica (nylon)	15 01 02				
Indumenti usati	20 01 10				
Ghiaino da spazzamento	20 03 03				
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01				
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	02 01 04				
Altri rifiuti da impianto di selezione	19 12 12				
Plastica e gomma da impianto di selezione	19 12 04				

TIPO DI STOCCAGGIO	CODICE
Fusti	1
Sacchi	2
Vasca interrata	3
Vasca fuori terra	4
Serbatoio interrato	5

TIPO DI STOCCAGGIO	CODICE
Serbatoio fuori terra	6
Container asportabile	7
Cisterna asportabile	8
Cumuli	9
Altro (specificare)	10

Possibili raggruppamenti tra rifiuti in un'unica unità di deposito (operazione R12)

Plastica

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER
Imballaggi in materiali misti (a prevalente matrice plastica)	15 01 06
Plastica	20 01 39
Rifiuti urbani non differenziati (solo plastica da piazzole autostradali)	20 03 01

Legno

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER
Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	03 01 05
Imballaggi in legno	15 01 03
Legno da costruzione e demolizione	17 02 01
Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38

Ramaglie

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER
Rifiuti della silvicoltura	02 01 07
Rifiuti biodegradabili (ramaglie)	20 02 01

Metallo

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER
Imballaggi metallici	15 01 04
Ferro e acciaio	17 04 05
Metallo	20 01 40

Attività di trattamento di rifiuti previa depurazione (operazioni di smaltimento D8/D9)

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	CODICE CER	QUANTITÀ MASSIMA ANNUA (t)	LUOGO DI TRATTAMENTO
Acque derivanti dal lavaggio fuori sito dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti	16 10 02	400	Depuratore interno

Prescrizioni

- Il Centro integrato è strutturalmente ripartito e funzionalmente organizzato nelle aree operative indicate nella Planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato 7) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la presente autorizzazione **non comprende** la gestione dell'impianto nella sua funzione di Centro di Raccolta ai sensi all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma dà atto che la zona denominata CRZ può essere gestita anche in regime di D.M. 8 aprile 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;
- nel Centro integrato possono essere ricevuti e gestiti i rifiuti prodotti nell'ambito territoriale di riferimento del Centro stesso, attualmente individuato nei Comuni per i quali ASIA svolge il servizio pubblico di raccolta (Albiano, Aldeno, Altavalle, Andalo, Cavedago, Cavedine, Cembra-Lisignago, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Garniga Terme, Giovo, Lavis, Lona-Lases, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Roveré della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terre d'Adige e Vallelaghi); in ogni caso il suddetto bacino di utenza dovrà tenere conto dello stato di attuazione del *"Programma di gestione dei rifiuti"*

adottato dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;

- d) nel Centro integrato possono essere gestiti i rifiuti:
- conferiti direttamente dalle utenze domestiche;
 - conferiti da enti e imprese, sia direttamente che tramite terzi, previa stipulazione di apposita convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore del servizio;
 - raccolti da ASIA nell'ambito dello svolgimento del servizio pubblico, anche provenienti dai Centri di Raccolta presenti sul territorio di competenza;
- e) all'interno di una stessa unità di deposito (es. container, cumulo) del Centro integrato è consentito raggruppare tipologie di rifiuti non pericolosi con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici CER diversi (operazione di recupero R12), come rappresentato nelle tabelle sopra riportate, purché nel rispetto dei seguenti criteri:
- i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;
 - il carico in uscita deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
 - l'impianto di destinazione (recupero/smaltimento) deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici CER facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;
 - il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico;
- f) nel Centro integrato possono essere effettuate tutte le operazioni di condizionamento volumetrico (ad esempio tramite l'uso di press-container o di "ragno") dei rifiuti solidi non pericolosi autorizzati dal presente provvedimento (esclusi i R.A.E.E.), finalizzate all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle fasi di trasporto e conferimento ai centri di recupero e smaltimento finali, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997;
- g) il Centro integrato deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni di carattere generale:
- l'intera area del Centro deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
 - in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto, chiaramente visibile, il regolamento di gestione del medesimo con gli orari di apertura;
 - deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
 - deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
 - l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
 - il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata;
 - il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze esterne deve avvenire sotto il controllo costante di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura il Centro non deve risultare incustodito;
- h) la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi, speciali e urbani, deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato, se del caso provvista di un cordolo continuo di contenimento, entrambi adeguatamente impermeabilizzati. Nella zona di accesso ai medesimi container, ove necessario, deve essere provvista di una rampa per le operazioni di carico/scarico dei medesimi e devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni provvisti di pompa, anche amovibile, per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;
- i) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste per le aree di manovra alla lettera i), penultimo trattino, in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera j);

- j) l'area di stoccaggio deve essere coperta, ovvero i contenitori devono essere provvisti di chiusura superiore e mantenuti chiusi ad eccezione delle operazioni di carico e scarico; la stessa area deve essere dotata di canalizzazioni per la raccolta delle acque meteoriche;
- k) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi devono essere effettuate al coperto;
- l) è vietato stoccare rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- m) deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- n) **nelle aree indicate come "zone A2" non è consentita alcuna operazione di trasbordo di rifiuti;**
- o) sono vietate le operazioni di miscelazione e diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- p) è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi stesso codice CER ma differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; a tal fine l'eventuale compresenza di rifiuti classificati pericolosi e non pericolosi nella medesima unità di deposito può avvenire a condizione che gli stessi vengano opportunamente tenuti separati tra di loro attraverso l'uso di ulteriori dispositivi aventi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti medesimi, in modo da evitare la contaminazione dei rifiuti non pericolosi da parte delle sostanze contenute nei rifiuti pericolosi e l'innescarsi di processi chimici indesiderati;
- q) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano in alcun modo venire a contatto tra loro;
- r) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- s) tutte le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate presso il Centro devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- t) **le operazioni di *pretrattamento* devono rispettare le disposizioni riportate in premessa al presente provvedimento;**
- u) gli eventuali rifiuti prodotti dalle operazioni di *pretrattamento* possono essere gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia merceologica (codice CER), purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti;
- v) **gli stoccaggi dei rifiuti nell'impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti; se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento (ceneri, inerti ecc.), dall'azione del vento;**
- w) i contenitori di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
 - di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- x) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- y) i recipienti fissi e mobili devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice CER del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13 o D15 come dalla documentazione di trasporto in entrata);

- z) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- aa) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- ab) **il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi stoccati presso l'impianto non deve mai superare le 50 tonnellate;**
- ac) **la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari a 1 m² per ogni tonnellata di rifiuto;**
- ad) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);
- ae) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
- af) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, cernita, smontaggio o recupero dei rifiuti pericolosi tenuti in stoccaggio;
- ag) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- ah) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
- ai) la gestione dei R.A.E.E. deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- aj) fatti salvi casi specifici ove la norma preveda tempistiche inferiori, **la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno**, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti); **lo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08), come anche gli altri rifiuti di analoga natura altamente putrescibile (es. rifiuti dei mercati codice CER 20.03.02), non può in ogni caso superare le 72 ore;**
- ak) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Settore Autorizzazioni e controlli;
- al) eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- am) il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche dei rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la loro destinazione e le modalità di conferimento; è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

ALLEGATO 4

Raccomandazioni

Scarichi idrici

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6868 del 8 ottobre 1999 i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti industriali e aventi recapito nelle pubbliche fognature sono tenuti a presentare all'Ente gestore **entro il 31 marzo di ogni anno** la denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno solare precedente, secondo le modalità e prescrizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 3420 del 24 marzo 1995 al punto C. Ai fini della corretta presentazione della denuncia, **ASIA è tenuta a contabilizzare, oltre alle acque dedotte dai misuratori di portata installati a monte dell'impianto di trattamento, almeno 30 m³/anno derivati dall'impianto di distribuzione carburanti e degli scarichi provenienti dalle aree impermeabilizzate interne**. Qualora il ritardo del pagamento del canone, relativo alla denuncia presentata, si protragga oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che prevede al rilascio dell'autorizzazione fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

Rifiuti

Sotto il profilo amministrativo il flusso dei rifiuti gestiti nel CRZ in regime autorizzatorio ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, deve essere sempre distinto dal flusso dei rifiuti gestiti in regime del D.M. 8 aprile 2008 (attività di raccolta); entrambi i flussi devono essere sempre accompagnati dalla documentazione prevista dalle rispettive norme di riferimento secondo le modalità indicate nella circolare di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni regolamentari statali e provinciali che dovessero intervenire in materia.

Si raccomanda l'applicazione di quanto disposto dalle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL (escluso il punto 4) della circolare), e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti.

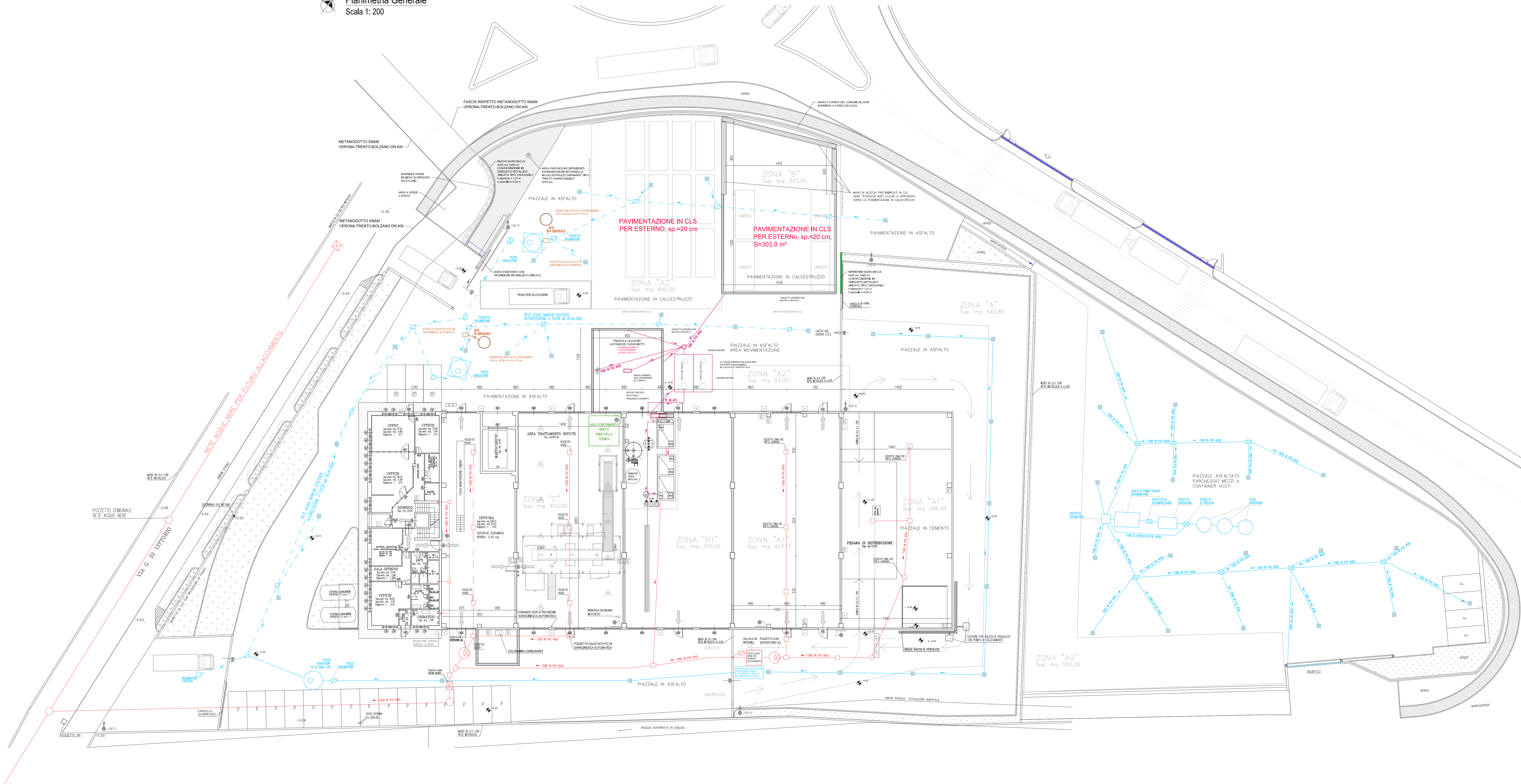
Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 5) all'iscrizione al Centro di coordinamento RAEE di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (art. 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49).

Emissioni in atmosfera

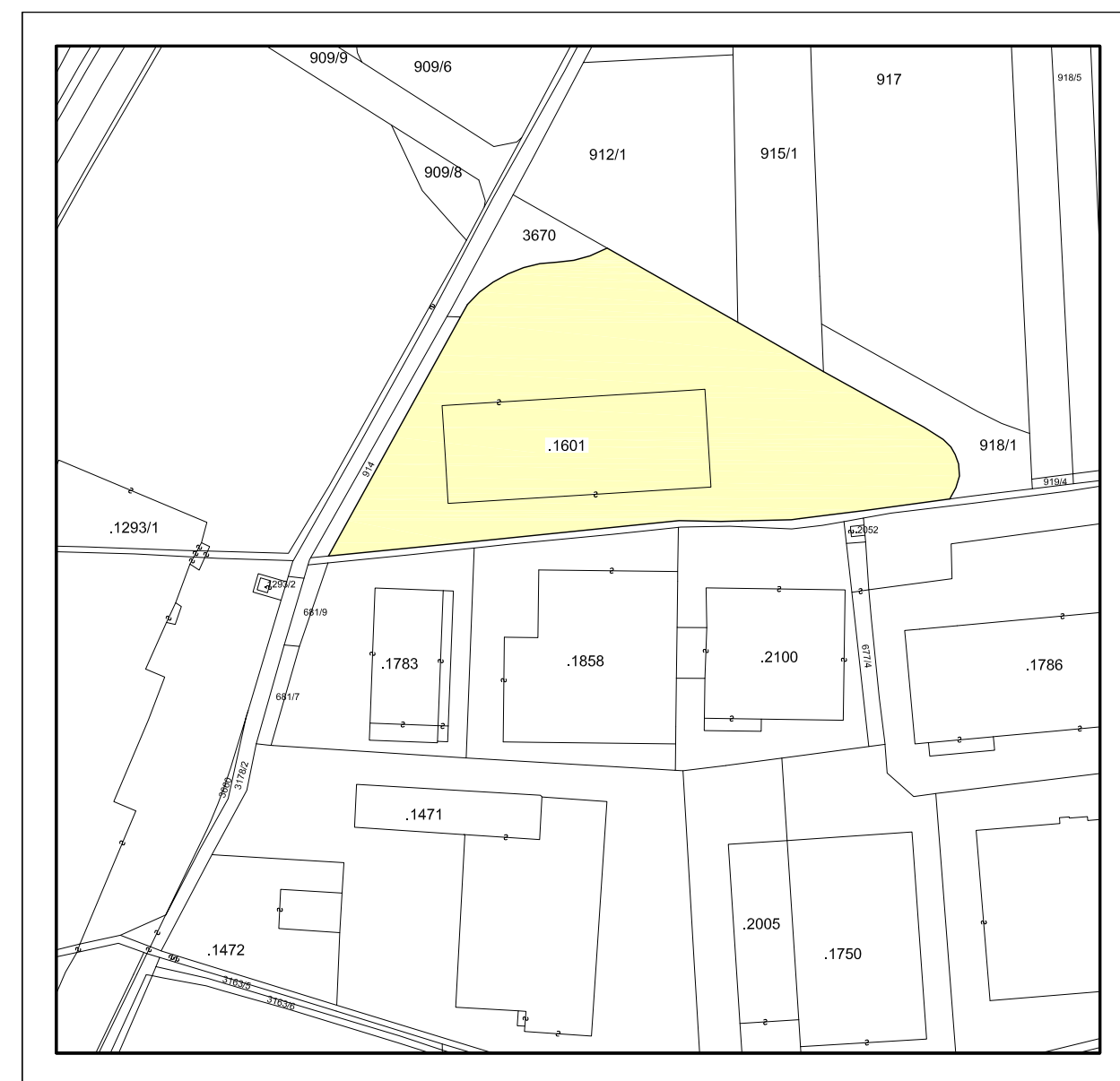
ASIA è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

In data 9 novembre 2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. (22A04489) (GU Serie Generale n.187 del 11-08- 2022)”, per il quale le attività esistenti di cui all’art. 2, comma 2, del suddetto Decreto devono adeguarsi alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 del medesimo Decreto entro 5 anni dalla data della sua entrata in vigore.



LEGENDA RETI IDRICHE E DI SCARICO

- RETE INTERRATA ACQUE METEORICHE
- POZZETTO RETE ACQUE METEORICHE
- CADITOIA RETE ACQUE METEORICHE
- GRIGLIA RETE ACQUE METEORICHE
- RETE INTERRATA ACQUE NERE DI SCARICO
- POZZETTO RETE ACQUE NERE DI SCARICO
- RETE INTERRATA ACQUE DA TRATTARE
- GRIGLIA RETE ACQUE DA TRATTARE
- RETE SCARICHI DI EMERGENZA
- POZZETTO RETE SCARICHI DI EMERGENZA

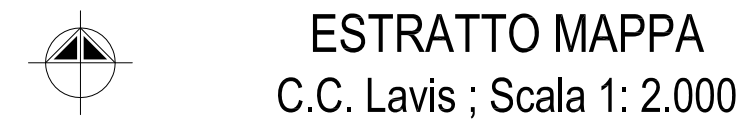


ESTRATTO MAPPA
C.C. Lavis ; Scala 1: 2.000

incarico DOMANDA MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE AUT n.185 d.d. 28/03/2023		codice 399_23_AUT_T02_231113
elaborato Planimetria Generale Reti di scarico Edificio Industriale - Via G. Di Vittorio, 84 - 38015 Lavis (TN)		n. tavola 2
committente ASIA S.c.a. - Via G. Di Vittorio, 84 - Lavis (TN)	data 13/11/2023	rapporti 1: 200
progettista Dott. Ing. Bettini Alessandro INGEGNERE CHIMICO Via Bellavista 1°, 30 - Rovereto (TN) - tel. 337.458761 fax. 0464.029822 E-mail: bettini.alessandro@tin.it c.f.: BTT LSN 49C11 H612R - P.IVA 00871940227	tecnico	

← PERCORSO PRIVATI E PICCOLI PRODUTTORI

 AREE GESTIONE RIFIUTI (VEDI RELAZIONE TECNICA ALLEGATA)



incarico DOMANDA MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA TERRITORIALE AUT n.185 d.d. 28/03/2023		codice 399_23_AUT_T01_231113
elaborato Stato di Progetto - Planimetria Generale Stoccaggio Rifiuti Edificio Industriale - Via G. Di Vittorio,84 - 38015 Lavis (TN)		n. tavola 1
committente ASIA S.c.a. - Via G.Di Vittorio, 84 - Lavis (TN)	data 13/11/2023	rapporti 1: 200
progettista Dott. Ing. Bettini Alessandro INGEGNERE CHIMICO Via Bellavista 1°, 3° - Rovereto (TN) - tel. 037.458761 fax. 0464.029822 E-mail: bettini.alessandro@tin.it c.f.: BTT LSN 49C11 H612R - P.IVA 00871940227	tecnico	